



FidiToscana

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO 6
(Ultimo aggiornamento 12/05/2011)

FONDO DI GARANZIA PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE SUSSIDIARIE A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE E COMMERCIALI DELL'AREA DI MONTECATINI TERME
(Decreto Dirigenziale Regione Toscana 2240 del 08/04/2004)

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A.

Nome FIDI TOSCANA S.p.A.
Indirizzo Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI)
Recapiti Tel.: 055/23.84.1 - Fax.: 055/21.28.05
Mail: info@fiditoscana.it sito internet: www.fiditoscana.it
Altri dati Codice fiscale e partita IVA 01062640485
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695
Repertorio Economico Amministrativo 253507
Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719
Codice ABI 13932

OFFERTA FUORI SEDE: RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
N° ISCRIZIONE UIC

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA FIDI TOSCANA S.p.A.

Fidi Toscana, in qualità di gestore del Fondo (normativa di riferimento: decreto dirigenziale Regione Toscana 2240 del 08/04/2004 disponibile sul sito www.fiditoscana.it), rilascia ai soggetti finanziatori (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it), una garanzia sussidiaria, a favore di PMI rientranti nell'ambito del Progetto Regionale Montecatini Terme - Val di Nievole.

La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.
In caso di mancato rimborso da parte della PMI, i soggetti finanziatori provvedono a risolvere il contratto, inviano alla PMI inadempiente l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperiscono tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito.
Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo - nella percentuale garantita - a copertura della perdita definitiva subita.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

"TERME VAL DI NIEVOLE"

Beneficiario di tale misura le piccole e medie imprese titolari di a) strutture ricettive alberghiere, residenze turistico - alberghiere e dipendenze, come definite dagli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 42 del 2000; b) esercizi commerciali operanti sia a posto fisso che su aree pubbliche; c) pubblici esercizi; con sede operativa nei comuni destinatari dell'intervento (l'elenco dei comuni è disponibile sul sito www.fiditoscana.it)

MISURA: Garanzia concedibile al 50% dell'eventuale perdita definitiva per le operazioni di liquidità e al 30% dell'eventuale perdita definitiva per le ristrutturazioni di finanziamento in essere. Importo massimo operazione: € 150.000,00 per finanziamenti di liquidità e fino ad € 250.000,00 (e comunque non oltre l'esposizione in essere) per le ristrutturazioni.

DURATA: fino a 5 anni per le operazioni chirografarie; fino a 10 anni per le operazioni ipotecarie; compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad anno.

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** Euribor a 6 mesi (se variabile) I.R.S. del periodo (se fisso), maggiorato di uno spread non superiore all'1,40% annuo.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** Il costo della garanzia è fissato nella misura dell'1,75% una tantum dell'importo erogato. I soggetti finanziatori provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali o personali.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Fidi Toscana S.p.A.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Debitore Principale", indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
"PMI" indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
"Istruttoria", indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;
"Regresso", è la facoltà riconosciuta al fidejussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia.
"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
"Spread", indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;
"Fondo", indica il "Fondo costituito presso Fidi Toscana S.p.A. per la prestazione di garanzie sussidiarie a favore delle imprese turistiche e commerciali dell'area di Montecatini Terme", di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2240 del 08/04/2004;
"Finanziamenti", indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di investimenti.